Versione anonimizzata

Traduzione C-194/20-1

Causa C-194/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

8 maggio 2020

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tribunale amministrativo di Düsseldorf, Germania)

Data della decisione di rinvio:

7 maggio 2020

Ricorrenti:

BY

CX

DW

EV

FU

Resistente:

Stadt Duisburg (Comune di Duisburg, Germania)

ORDINANZA

Nel procedimento giurisdizionale amministrativo

- 1. BY,
- 2. CX,
- 3. DW,

- 4. EV,
- 5. FU,

i ricorrenti sub 3 e 4, in persona dei genitori, ricorrenti sub 1 e 2, tutti residenti in: [OMISSIS] Duisburg

ricorrenti,

[OMISSIS]:

contro

la

Stadt Duisburg (Comune di Duisburg, Germania) [OMISSIS],

resistente,

avente ad oggetto

Normativa in materia di stranieri (permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'Aufenthaltsgesetz); nel caso di specie: ordinanza di sospensione e rinvio pregiudiziale

la Settima Sezione del Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tribunale amministrativo di Düsseldorf, Germania)

il 7 maggio 2020

[OMISSIS]

così ha deciso:

Il procedimento è sospeso.

[Or. 2]

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea è richiesta una pronuncia in via pregiudiziale sulle seguenti questioni a norma dell'articolo 267 TFUE:

- 1. Se il diritto dei figli dei lavoratori turchi sancito dall'articolo 9, prima frase, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione, includa anche il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante senza ulteriori condizioni.
- 2. In caso di risposta affermativa alla prima questione:
 - a) Se il diritto di soggiorno ex articolo 9, prima frase, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione presupponga

che i lavoratori turchi, i quali siano genitori dei soggetti beneficiari di tale disposizione, abbiano già acquisito i diritti previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, ovvero dal successivo articolo 7.

- b) In caso di risposta negativa alla seconda questione, sub a): se la regolare occupazione di cui all'articolo 9, prima frase, della decisione n. 1/80 debba essere interpretata nello stesso senso di quella prevista dal precedente articolo 6, paragrafo 1.
- c) In caso di risposta negativa alla seconda questione, sub a): se il diritto di soggiorno dei figli dei lavoratori turchi ex articolo 9, prima frase, della decisione n. 1/80 possa sorgere dopo (soli) tre mesi dall'inizio della regolare occupazione di un genitore nello Stato membro ospitante.
- d) In caso di risposta negativa alla seconda questione, sub a): se dal diritto di soggiorno dei figli dei lavoratori turchi derivi parimenti il diritto di soggiorno per uno o entrambi i genitori affidatari, senza ulteriori condizioni.

I.

I ricorrenti sono cittadini turchi. I ricorrenti sub 1 e 2 (questo Collegio non si attiene, nell'indicazione numerica, alla numerazione scelta dai ricorrenti nell'atto introduttivo, bensì alla precedenza assegnata dall'amministrazione giudiziaria ai genitori quanto alle parti ricorrenti) sono i genitori dei ricorrenti sub 3, 4 e 5, dei quali la ricorrente sub 5 è già maggiorenne.

Il ricorrente sub 1 faceva ingresso in Germania il 5 settembre 2015 con un visto e il 4 novembre 2015 otteneva dalla resistente il permesso di soggiorno per l'esercizio di un'attività autonoma (come autista di autocarri), valido fino al 27 marzo 2017.

Successivamente, il 19 febbraio 2016, i ricorrenti sub 2, 3, 4 e 5 facevano insieme ingresso nel territorio federale con un visto per ricongiungimento familiare valido fino al 16 maggio 2016 ottenendo, in data 20 aprile 2016, i rispettivi permessi di soggiorno ex articoli 30 e 32 dell'Aufenthaltsgesetz (legge tedesca in materia di soggiorno; in prosieguo: l'«AufenthG»), anch'essi validi fino al 27 marzo 2017.

La ricorrente sub 2 lavorava come assistente di magazzino presso la MKS Kurierservice Metin Sariözüm a Duisburg, la quale notificava alla Deutsche Rentenversicherung (Cassa pensioni tedesca) un periodo di occupazione dal 1° febbraio [**Or. 3**] al 30 aprile 2016 (tre mesi). Oggetto di notifica erano ulteriori periodi di occupazione dal 15 novembre al 31 dicembre 2017, dal 1° al 15 gennaio 2018 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2018.

I ricorrenti sub 3, 4 e 5 frequentano – con certificazione a decorrere dal 21 giugno 2016 – le scuole pubbliche a Duisburg.

Dopo la scadenza del periodo di validità dei permessi di soggiorno rilasciati, la resistente certificava la continuazione provvisoria dei permessi dei ricorrenti.

Il 1° dicembre 2017, il ricorrente sub 1 registrava la cessazione della propria attività, dopo aver ricevuto un decreto penale per guida imprudente senza patente. Il 1° febbraio 2018 egli comunicava nuovamente l'avvio di un'attività autonoma (piccoli trasporti fino a 3,5 t).

In una memoria del 2 ottobre 2018 a firma dell'avvocato, la parte ricorrente comunicava l'intenzione del ricorrente sub 1 di essere impiegato in futuro come lavoratore subordinato e la sua richiesta di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 18 dell'AufenthG o di qualsiasi altra norma applicabile. Anche la ricorrente sub 2 avrebbe ripreso a lavorare a decorrere dal 1º agosto 2018, mentre i ricorrenti sub 3, 4 e 5 avrebbero continuato a frequentare la scuola. In forza dell'articolo 9 della decisione n. 1/80 e dell'articolo 3 della decisione n. 2/76, i figli avrebbero acquisito il diritto di soggiorno.

In esito all'audizione dei ricorrenti, con ordinanze amministrative del 18 marzo 2019, la resistente negava la proroga ovvero il rilascio dei permessi di soggiorno, intimando ai medesimi di lasciare il paese entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza a pena, in difetto, di espulsione in Turchia. La motivazione risiedeva nel fatto che il ricorrente sub 1 non eserciterebbe più un'attività autonoma. Il reddito derivante dall'attività non autonoma non garantirebbe la sussistenza per il nucleo familiare come invece richiesto dall'articolo 5, paragrafo 1, punto 1.

Il 22 marzo 2019, i ricorrenti proponevano un'azione insistendo nella loro richiesta di rilascio ovvero di proroga di un permesso di soggiorno.

Essi deducono che i ricorrenti sub 3, 4 e 5, nella qualità di figli di lavoratori turchi, avrebbero vissuto regolarmente con i loro genitori. Il diritto di essere ammessi all'istruzione derivante dall'articolo 9 della decisione n. 1/80 e dall'articolo 3 della decisione n. 2/76 conferirebbe un diritto di soggiorno di cui dovrebbero godere anche i genitori affidatari.

Conformemente a quanto premesso, i ricorrenti chiedono

di ordinare alla resistente, previo annullamento delle ordinanze amministrative del 18 marzo 2019, di pronunciarsi nuovamente sulle domande di proroga, conformemente al giudizio formulato dall'organo giurisdizionale.

La resistente chiede

il rigetto del ricorso, [Or. 4]

richiamandosi, a sostegno delle proprie difese, alla motivazione delle ordinanze impugnate. Inoltre, essa deduce che i ricorrenti sub 3, 4 e 5 non potrebbero far valere i diritti contemplati dall'articolo 9 della decisione n. 1/80 per il semplice fatto che i loro genitori non avrebbero acquisito i diritti ai sensi degli articoli 6 ovvero 7 della decisione medesima.

La resistente ha sospeso l'esecuzione delle ordinanze amministrative impugnate durante i termini per la discussione (nel procedimento di ricorso e nel procedimento sommario) dinanzi al relatore.

[OMISSIS] [Rinvio al fascicolo]

II.

Occorre sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte»), ai sensi dell'articolo 267 TFUE, una domanda di pronuncia pregiudiziale sulle questioni di cui al dispositivo. Tali questioni riguardano l'interpretazione della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione. Trattandosi dell'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte di Giustizia è competente al riguardo.

1. La valutazione giuridica della richiesta dei ricorrenti secondo cui andrebbe ordinato alla resistente, previo annullamento delle ordinanze amministrative del 18 marzo 2019, di pronunciarsi nuovamente sulle loro domande di permesso di soggiorno, conformemente al giudizio formulato dall'organo giurisdizionale, è disciplinata dall'attuale normativa.

Il contesto normativo pertinente in cui si colloca la controversia è costituito dalle seguenti disposizioni di diritto nazionale:

Articolo 4 dell'AufenthG

 (\ldots)

(5) Lo straniero che, in applicazione dell'accordo di associazione CEE-Turchia, goda di un diritto di soggiorno, è tenuto a dimostrare la sussistenza di tale diritto fornendo la prova di essere in possesso di un permesso di soggiorno qualora non possegga né un permesso di stabilimento né un permesso di soggiorno permanente nell'ambito dell'Unione europea. Il permesso di soggiorno viene rilasciato su richiesta.

Articolo 50 dell'AufenthG

(1) Lo straniero è obbligato a lasciare il paese nel caso in cui non sia o non sia più in possesso del permesso di soggiorno necessario e non esista o non esista più un diritto di soggiorno ai sensi dell'accordo di associazione CEE-Turchia. [Or. 5]

(...)

- 2. Le questioni pregiudiziali sono pertinenti e richiedono un chiarimento da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- a) Ai fini della valutazione giuridica della domanda di proroga dei permessi di soggiorno rilasciati sulla base del diritto nazionale, assume un ruolo decisivo la rilevanza da attribuire alla frequenza scolastica, certificata a decorrere dal 21 giugno 2016, dei ricorrenti sub 3, 4 e 5, i quali vivono insieme ad entrambi i genitori.

In esito all'udienza di discussione dinanzi al relatore, risulta pacificamente che la ricorrente sub 2 sia stata lavoratrice subordinata nel territorio federale nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2016 (tre mesi) con un diritto di soggiorno non oggetto di contestazione. Durante gli ulteriori periodi di occupazione, era in possesso solo di attestati provvisori non più accompagnati da un permesso di soggiorno. È altresì indubbio che i ricorrenti non abbiano acquisito alcun diritto ai sensi degli articoli 6 e 7 della decisione n. 1/80.

I ricorrenti non insistono sulle richieste di permesso di soggiorno fondate sul diritto nazionale – ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, dell'AufenthG, la quale postula un diritto di soggiorno fondato sull'accordo di associazione.

I ricorrenti fanno ora valere unicamente la disposizione dell'articolo 9 della decisione n. 1/80, dalla quale essi desumono non solo il diritto dei figli dei lavoratori turchi di essere ammessi all'insegnamento generale e alla formazione professionale, ma anche il diritto di soggiorno dei ricorrenti sub 3, 4 e 5 fondato sulla loro frequenza scolastica, che non è oggetto di controversia *inter partes*. Il soggiorno dei ricorrenti sub 1 e 2, necessario ai fini dell'effetto utile dei diritti dei ricorrenti sub 3, 4 e 5 – almeno per i ricorrenti sub 3 e 4, ancora minorenni – sarebbe del pari garantito dall'articolo 9 della decisione n. 1/80.

Nella parte in cui i ricorrenti invocano inoltre e, anzi, in via principale la disposizione dell'articolo 3 della decisione n. 2/76, questo Collegio osserva che detta disposizione è stata integralmente sostituita dall'articolo 9 della decisione n. 1/80 e che i ricorrenti non possano più trarne alcun diritto.

b) Non vi è uniformità nella giurisprudenza nazionale sull'efficacia dell'articolo 9 della decisione n. 1/80 ai fini del diritto di soggiorno.

Secondo la sentenza dell'Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo superiore del Land dell'Assia, Germania) del 17 febbraio 1997,

[OMISSIS]

l'articolo 9 della decisione n. 1/80 postula un diritto di soggiorno dei figli, ma non costituirebbe il fondamento di alcun diritto al ricongiungimento familiare o ad un'eventuale legalizzazione del soggiorno.

In tal senso anche l'Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo superiore del Land dell'Assia, Germania), sentenza del 2 dicembre 2002 [OMISSIS], sebbene con maggiori perplessità alla luce della sentenza della Corte del 17 settembre 2002 – C-413/99 – nella causa Baumbast, relativa all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/86. [Or. 6]

Secondo un'altra tesi, la disposizione non produrrebbe alcun effetto sul diritto di soggiorno allorché il figlio di lavoratori turchi abbia fatto ingresso nel paese a fini di formazione e non nel quadro di un ricongiungimento familiare. Infatti, i figli acquisirebbero un diritto di soggiorno autonomo correlato alla formazione – come chiarisce l'articolo 7, seconda frase, della decisione n. 1/80 – solo al termine del periodo formativo.

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tribunale amministrativo superiore del Land della Renania settentrionale-Vestfalia, Germania), ordinanza del 3 aprile 2001 [OMISSIS].

Neppure potrebbero dedursi da tale disposizione effetti sul diritto di soggiorno laddove, al momento dell'ingresso del figlio di lavoratori turchi, i genitori non abbiano più la cittadinanza turca, ma quella dello Stato membro ospitante.

Oberverwaltungsgericht für das Land Rheinland-Pfalz (Tribunale amministrativo superiore del Land della Renania-Palatinato, Germania), ordinanza del 29 giugno 2009 [OMISSIS].

Secondo un'altra ipotesi, i figli di lavoratori turchi in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'articolo 9, prima frase, della decisione n. 1/80 godrebbero di un diritto di soggiorno tutelato dal diritto dell'Unione anche durante il periodo di formazione cui siano ammessi ai sensi della disposizione menzionata.

Verwaltungsgericht Karslruhe (Tribunale amministrativo di Karlsruhe, Germania), sentenza del 2 luglio 2004 [OMISSIS].

Della giurisprudenza nazionale di altri Stati membri è nota la sentenza del Raad van State del 27 novembre 2008,

[OMISSIS]

nella quale si afferma che l'articolo 9 della decisione n. 1/80 avrebbe come destinatari solo i figli dei lavoratori turchi, come descritti dagli articoli 6 e 7 della decisione n. 1/80, conformemente all'obiettivo della decisione del consiglio di associazione – vale a dire, l'integrazione graduale dei lavoratori turchi [OMISSIS].

c) Questo Collegio è incline a non attribuire all'articolo 9 della decisione n. 1/80 alcun effetto sul piano del diritto di soggiorno, almeno nel caso in cui i genitori non abbiano acquisito i diritti previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, ovvero dall'articolo 7 della decisione medesima (v. seconda questione sub a).

La prima questione verte sul contenuto dell'articolo 9 della decisione n. 1/80 rilevante ai fini del diritto di soggiorno, come sostenuto dai ricorrenti.

Prima facie, la norma appare, quanto a struttura e condizioni, molto simile alla disposizione dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione.

ovvero all'articolo 12 del precedente regolamento, il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, [Or. 7]

e può dunque essere considerata rilevante ai fini del diritto di soggiorno. Infatti, nella giurisprudenza costante della Corte, sono state precisate una siffatta efficacia della disposizione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 ovvero dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011, le condizioni per la sua applicazione, nonché la sua portata.

Sentenze della Corte del 13 giugno 2013 – C-45/12 [ECLI:EU:C:2013:390], Hadj Ahmed, punto 46; del 23 febbraio 2010 – C-310/08 [ECLI:EU:C:2010:80], Teixeira, punto 61; del 17 settembre 2002 – C-413/99 [ECLI:EU:C:2002:493], Baumbast e R, punti 73 e segg.; del 23 febbraio 2010 – C-480/08, punti 86 e seg.; del 27 settembre 1988 – C-263/86 [ECLI:EU:C:1988:451], Humbel e Edel, punti 24 e seg.; del 15 marzo 1989 – C-389/87 [ECLI:EU:C:1989:130], Echternach e Moritz, punti 29 e seg., e del 23 febbraio 2010 – C-310/08, punto 19; nonché del 17 settembre 2002 – C-413/99, punto 54, e dell'8 maggio 2013 – C-529/11 [ECLI:EU:C:2013:290], Alarape e Tijani, punto 48.

Tuttavia, la disposizione dell'articolo 9 della decisione n. 1/80 presenta differenze anche significative rispetto alle disposizioni richiamate supra.

Ad esempio, va rilevato che la disposizione, contrariamente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68, in base al suo tenore letterale, mira ad avvantaggiare solo i figli dei lavoratori turchi.

Il fatto che la cittadinanza dei figli di un lavoratore turco – come presupposto dall'articolo 9 della decisione n. 1/80 – debba essere importante ai fini dell'integrazione nello Stato membro ospitante non può desumersi neppure dalla disposizione di cui all'articolo 7 della decisione n. 1/80. Infatti, essa mira ad avvantaggiare i familiari dei lavoratori turchi, indipendentemente dalla loro cittadinanza, per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro e quindi anche il

loro soggiorno. Al paragrafo 2, il trattamento più favorevole dei figli – ugualmente a prescindere dalla loro cittadinanza – è correlato al completamento della formazione professionale nello Stato membro ospitante. Nell'ipotesi di un nesso sistematico tra le due norme ai fini del diritto di soggiorno, non sarebbe ragionevole subordinare l'accesso alla formazione (professionale) al possesso della cittadinanza turca. A tal riguardo, il rilievo della disposizione dell'articolo 9 – oltre al suo indiscusso contenuto antidiscriminatorio e di inclusione (in particolare nella seconda frase) – potrebbe essere circoscritto ad una funzione programmatica.

Inoltre, l'integrazione basata sul diritto di soggiorno è disciplinata in modo completo, ma non incondizionato, dall'articolo 7 attraverso l'accesso al mercato del lavoro al termine di un curriculum di formazione nello Stato membro ospitante. Rispetto a tali dettagliate disposizioni, il fatto che un diritto di soggiorno possa discendere unicamente dallo status di (anche ex-) lavoratore dipendente di un genitore turco con il quale il figlio risiede non può evitare incongruenze di valutazione nel caso in cui detti genitori non abbiano acquisito propri diritti ai sensi dell'articolo 6 ovvero 7 della decisione n. 1/80.

d) In caso di risposta affermativa alla questione fondamentale relativa al contenuto dell'articolo 9 della decisione n. 1/80, rilevante ai fini del diritto di soggiorno, si pongono a questo Collegio i quesiti di cui alla seconda questione, vertenti sulle condizioni del diritto di soggiorno di cui al menzionato articolo 9 e sulle relative conseguenze giuridiche. [Or. 8]

A tal proposito, la seconda questione sub a) si riferisce allo status dei genitori, segnatamente se essi debbano avere già acquisito diritti ai sensi dell'articolo 6 della decisione n. 1/80 (a titolo originario) ovvero del successivo articolo 7 (a titolo derivativo) per consentire ai propri figli (o eventualmente anche ai figliastri) di acquisire diritti ai sensi dell'articolo 9 della decisione medesima - alle ulteriori condizioni stabilite dalla disposizione.

Con la seconda questione sub b), questo Collegio rinvia alla giurisprudenza della Corte sul requisito della «regolare occupazione». In caso di risposta negativa alla seconda questione sub a), occorre stabilire se all'occupazione regolare dei genitori debbano essere applicate le stesse condizioni di cui all'articolo 6 della decisione n. 1/80 e se l'interpretazione sviluppata con riguardo a quest'ultimo articolo possa essere estesa all'articolo 9 della decisione medesima.

In caso di risposta negativa alla seconda questione sub a), mancherebbe un contesto temporale entro il quale collocare l'esercizio dell'occupazione regolare. Occorre acclarare se un periodo di (soli) tre mesi di occupazione di un genitore sia sufficiente per far sorgere il diritto dei figli di lavoratori turchi di cui all'articolo 9 della decisione n. 1/80 e se l'effettiva frequenza dell'istituto d'istruzione sia una condizione per l'acquisizione e il mantenimento del diritto di soggiorno (seconda questione, sub c]).

Infine, la seconda questione sub d) verte sull'esercizio del diritto da parte dei figli dei lavoratori turchi, ai quali sarà consentito di fatto, in caso di minore età, solo in presenza di un genitore esercente la potestà. Occorre chiarire se possa discendere dal diritto di soggiorno dei figli dei lavoratori turchi un analogo diritto – eventualmente limitato alla minore età e alla frequenza effettiva di un istituto d'istruzione – per i genitori affidatari.

[OMISSIS]

